



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA**

(ai sensi del Regolamento Regionale 5/2016)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 31.07.2018

Sommario

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – DEFINIZIONI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	3
ART. 3 - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	3
CAPO II: PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	4
ART. 4 - INIZIO DELL'ATTIVITA'	4
ART. 5 - MODIFICHE E TRASFERIMENTI DELL'ATTIVITA'	4
ART. 6 - SUBENTRO NELL'ATTIVITA'	4
ART. 7 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'	5
CAPO III : NORME IGIENICO - SANITARIE	5
ART. 8 - REQUISITI IGIENICO - SANITARI	5
CAPO IV : TARIFFE E ORARI	5
ART. 9 - TARIFFE	5
ART. 10 - ORARI	5
CAPO V: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	5
ART. 11 - SANZIONI	5
ART. 12 - ABUSIVISMO	6
ART. 13 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO	6
ART. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	6

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista, sia essa esercitata da imprese individuali sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito:

- dal d.lgs. 26.3.2010 n. 59;
- dalla legge 4.1.1990, n. 1 e dal DM 15.10.2015 n. 206;
- dal Regolamento Regionale 22 marzo 2016 n. 5.

2. Il presente regolamento è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ART. 2 – DEFINIZIONI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. L'attività di estetista può essere svolta utilizzando tecniche manuali o apparecchiature per uso estetico, riportate nell'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n.1 nonché mediante l'applicazione di prodotti. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni con esclusiva finalità di carattere terapeutico.

3. Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, club, circoli privati, ospedali, case di cura e per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, deve sottostare alle leggi e disposizioni vigenti nonché al presente regolamento.

4. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, o simili, sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa, in quanto compatibili.

5. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico; a coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare occasionalmente prestazioni al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari.

6. È ammesso l'esercizio congiunto delle attività di estetista e di acconciatore, nel rispetto delle rispettive qualificazioni professionali e dei requisiti igienico sanitari; gli spazi adibiti alle diverse attività devono essere ben identificati e distinti.

7. L'attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati da quelli adibiti a civile abitazione e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART. 3 - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente

dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso di idonea qualificazione professionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività, salvo assenze temporanee per brevi periodi di tempo compatibili con la normale gestione aziendale (commissioni, permessi, ferie, infortuni, malattia ecc.).

3. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

CAPO II: PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 4 - INIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Chiunque intenda avviare l'attività di estetista deve presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale.

2. Alla SCIA dovranno essere allegati:

- a) documentazione atta a comprovare la qualificazione professionale del richiedente/direttore tecnico;
- b) planimetria quotata dei locali in scala 1/100 con layout superfici di vendita, attrezzature e arredi;
- c) relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio.

3. La SCIA per l'attività di estetista deve essere corredata da un elenco delle apparecchiature utilizzate.

4. Il Responsabile del Servizio, all'atto della ricezione della SCIA citata, provvede ad informare i seguenti soggetti:

- a) Ufficio Tecnico per la verifica della conformità urbanistica e Ufficio Tributi del Comune;
- b) A.T.S. territorialmente competente con trasmissione della SCIA e della documentazione relativa;

ART. 5 - MODIFICHE E TRASFERIMENTI DELL'ATTIVITA'

1. Ogni modifica dei locali dovrà essere preventivamente segnalata mediante apposita SCIA che il SUAP provvederà a trasmettere all'A.T.S. competente.

2. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altro locale del territorio comunale, dovranno presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale; dovrà essere allegata la planimetria dei locali in scala 1:100 corredata di layout e relazione descrittiva dei locali e delle attrezzature.

ART. 6 - SUBENTRO NELL'ATTIVITA'

1. È ammesso il subentro nella titolarità di un'attività di estetista; il subentrante deve presentare, per via telematica, una comunicazione di subentro al SUAP del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale; oltre alla documentazione prevista per l'avvio dell'attività andrà allegata copia dell'atto notarile di cessione dell'azienda (o riferimenti di registrazione).

2. In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto possono proseguire l'attività fino al massimo di un anno senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo l'attività dovrà essere cessata, salvo che uno dei legittimi eredi non compri di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della Legge 1/1990.

ART. 7 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

- 1.L'attività di estetista può essere sospesa per un anno, prorogabile per un ulteriore anno in caso di comprovata necessità; a tale scopo deve essere trasmessa, per via telematica, apposita COMUNICAZIONE al SUAP con l'indicazione del periodo di sospensione.
- 2.Coloro che intendono cessare l'attività dovranno presentare, per via telematica, apposita COMUNICAZIONE al SUAP mediante "Comunica".

CAPO III : NORME IGIENICO - SANITARIE

ART. 8 - REQUISITI IGIENICO - SANITARI

- 1.I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinati dalle disposizioni vigenti contenute nel Regolamento Comunale di igiene e Sanità e sono accertati e verificati dall'ATS territorialmente competente.
- 2.Devono essere, inoltre, rispettati i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività riportati nell'allegato 1 del regolamento regionale 5/2016.

CAPO IV : TARIFFE E ORARI

ART. 9 - TARIFFE

- 1.Il titolare dell'attività dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela all'interno dei locali.

ART. 10 - ORARI

- 1.Gli orari giornalieri delle attività sono lasciati alla libera determinazione degli operatori.
- 2.È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
- 3.Deve essere comunicata al Comune la sospensione temporanea dell'attività, per ferie o altre cause, solo se superiore a 30 giorni
- 4.È fatto obbligo al titolare dell'attività di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno dell'unità locale.

CAPO V: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11 - SANZIONI

1. Oltre alle sanzioni di legge, le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono soggette alla sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00. Per l'irrogazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 12 - ABUSIVISMO

1. Nei confronti di chi svolge attività di acconciatore senza titolo abilitativo, è prevista una sanzione da Euro 250,00 a Euro 5.000,00.
2. Il Sindaco ordina in via immediata la cessazione dell'attività quando questa sia esercitata senza valido titolo abilitante. Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

ART. 13 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO

1. L'attività di acconciatore può essere sospesa dal Comune secondo quanto disposto dalla normativa vigente per violazioni delle disposizioni in materia e del presente regolamento.
2. La revoca/decadenza del titolo abilitativo (autorizzazione/SCIA) è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.
3. Qualora venga meno la figura del direttore tecnico deve essere data specifica e immediata comunicazione al SUAP; solo in tale caso al titolare sono concessi 30 giorni per nominare un nuovo direttore tecnico, in possesso dei requisiti professionali abilitanti, e fare apposita comunicazione di sostituzione al SUAP; decorso tale termine, il comune procede ad emettere motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.
4. L'attività si considera cessata in caso di sospensione per un anno prorogato di un ulteriore anno e decorsi i successivi 60 gg senza che il titolare presenti comunicazione di ripresa.

ART. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore nel termine previsto dall'art. 5 comma 4 del vigente Statuto Comunale.
 2. Il testo del regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio informatico dell'Ente e nella sezione *Amministrazione trasparente* del portale web istituzionale.
 3. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.
-